

Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2015, n. 21-1187

DD.G.R. n. 27-6193 del 29 luglio 2013 e n. 38-6440 del 30 settembre 2013. Linee Guida per la cooperazione attiva dei Comuni nell'attività di controllo delle specie di fauna selvatica per la sicurezza e l'incolumità delle persone. Revoca.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la D.G.R. n. 27-6193 del 29 luglio 2013 “Legge 11.02.1992, n. 157 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Articoli 50 e segg. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nell’attività di controllo delle specie di fauna selvatica per la sicurezza e l’incolumità delle persone”, con la quale sono state approvate specifiche linee guida indirizzate ai Comuni, indicazioni ed istruzioni operative cui gli stessi enti locali, ai fini di una cooperazione attiva dei Comuni nell’attività di controllo delle specie di fauna selvatica per la sicurezza e l’incolumità delle persone, avrebbero potuto attenersi nella stesura dei loro Regolamenti di polizia rurale con particolare riferimento all’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50 del T.U n. 267/00;

visti i ricorsi presentati dall’Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro e dalla Lega Antivivisezione (LAV) con i quali si rilevava l’illegittimità della delibera regionale in quanto, per contrastare il noto e prevedibile fenomeno della proliferazione dei cinghiali e dei caprioli, l’amministrazione regionale avrebbe dovuto incentivare il ricorso ad una efficace ordinaria attività di controllo ed ampliare la portata dei piani di prelievo selettivo anziché delegare la medesima funzione agli enti locali;

vista la nota 20 dicembre 2013 prot. n. 14268/DB 0505 del Settore Avvocatura con la quale, alla luce della copiosa giurisprudenza sui presupposti e sui limiti per l’esercizio del potere extra ordinem di cui al TUEL, si evidenziavano profili di inopportunità della medesima delibera con la quale la Regione Piemonte sembrava avallare il ricorso, da parte dei Comuni, ad uno strumento di carattere straordinario ed eccezionale per contrastare un fenomeno invece prevedibile e, come tale, fronteggiabile con gli strumenti ordinari quali un’efficace attività di controllo;

ritenuto per i motivi riportati nella predetta nota e che vengono condivisi, di revocare la D.G.R. sopra citata così come integrata dalla D.G.R. n. 38-6440 del 30.9.2013;

vista l’urgenza di provvedere essendo stata fissata udienza per il merito con conseguente obbligo di costituzione entro il 20.3.2015;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di revocare le D.D.G.R. n. 27-6193 del 29 luglio 2013 e n. 38-6440 del 30 settembre 2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)